

Edizione di mercoledì 4 luglio 2018

AGEVOLAZIONI

L'iper ammortamento si perde se il bene è per l'estero
di Sandro Cerato

DICHIARAZIONI

Utilizzo limitato del credito dell'integrativa a favore oltre l'anno
di Alessandro Bonuzzi

IVA

Sanzione proporzionale per l'esportatore abituale privo di plafond
di Marco Peirolo

PATRIMONIO E TRUST

Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – II° parte
di Sergio Pellegrino

IMPOSTE SUL REDDITO

Art bonus
di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

L'iper ammortamento si perde se il bene è per l'estero

di Sandro Cerato

La cessione di un bene acquistato con l'agevolazione dell'iper ammortamento, o la sua destinazione a strutture produttive all'estero, comporta la decadenza dall'agevolazione ed il recupero di quanto già fruito, senza tuttavia l'applicazione di sanzioni ed interessi.

È quanto emerge dalla lettura dell'**articolo 6** del **decreto “dignità”**, approvato dal Governo ed in attesa di pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale**.

Ma andiamo con ordine, poiché il citato **articolo 6** del decreto prevede in primo luogo che l'agevolazione dell'iper ammortamento (maggiorazione pari al 150% del costo sostenuto per l'acquisto del bene con le caratteristiche dell'[allegato A alla L. 232/2016](#) ed **interconnesso** con il sistema aziendale) spetta a condizione che i beni siano destinati a **strutture produttive situate in Italia**.

Ciò sta a significare che, a differenza di quanto previsto in origine, **l'acquisto di un bene** con le caratteristiche per fruire dell'iper ammortamento ma **destinato ad uno stabilimento produttivo dell'impresa italiana situato all'estero** non consente di beneficiare della maggiorazione.

E l'aspetto più critico riguarda l'efficacia di tale novità, poiché il **comma 3** precisa che si applica agli **investimenti eseguiti a partire dal 2018** (periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto), con conseguente **impatto anche per gli acquisti già eseguiti nella prima parte del 2018** (fino all'entrata in vigore del decreto) e **per i quali le imprese potevano legittimamente contare sulla possibilità di destinare i beni presso unità situate all'estero**.

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono una **clausola di “salvaguardia”** finalizzata ad evitare che nel **corso del periodo di fruizione dell'agevolazione** (e quindi durante la deduzione delle quote di iper ammortamento) **l'impresa proceda alla cessione a titolo oneroso** dei beni agevolati ovvero alla **destinazione degli stessi presso strutture produttive situate all'estero**.

In tal caso, e, pure in tale ipotesi, a differenza di quanto previsto dalla norma originaria, si deve procedere al **recupero dei benefici fiscali già fruitti** tramite una **variazione in aumento** del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui avviene la **cessione** o la **delocalizzazione** del bene, per un importo pari alle maggiorazioni di iper ammortamento già fruitedi precedenza, **senza tuttavia l'applicazione di sanzioni ed interessi**.

Ad esempio, a fronte di un **investimento agevolato** per un importo di 800 euro (acquisto marzo

2018), aliquota di ammortamento 10%, iper ammortamento spettante pari a 1.200 euro, di cui già fruito 180 euro (60 nel 2018 e 120 nel 2019), **alienato** nel 2020, nel modello Redditi del periodo d'imposta 2020 si dovrà operare una variazione in aumento pari a 180 euro.

Due sono le limitazioni previste all'applicazione del **meccanismo descritto, che non opera:**

- per le **cessioni e le delocalizzazioni dei beni agevolati effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto** (per le quali restano quindi valide le quote già fruite);
- qualora l'impresa proceda **all'acquisto**, nello stesso periodo d'imposta in cui avviene la cessione o la delocalizzazione, di **altro bene avente le stesse caratteristiche per fruire dell'iper ammortamento** in applicazione dell'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#); in questo caso è possibile continuare a fruire delle quote residue di iper ammortamento in relazione all'**originario investimento**.

Un'ultima annotazione in merito all'ambito applicativo di tali novità è **l'esclusione dei beni oggetto di super ammortamento** (maggiorazione del 40% o del 30% a partire dal 2018) per i quali l'eventuale **cessione** comporta il venir meno dell'agevolazione solo per le quote residue **senza alcun meccanismo di recupero** di quelle già dedotte.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE CON BRUNO DE ROSA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Utilizzo limitato del credito dell'integrativa a favore oltre l'anno

di Alessandro Bonuzzi

La riforma della disciplina che regola la presentazione della **dichiarazione integrativa a favore**, avvenuta ad opera del **D.L. 193/2016**, ha senz'altro reso il **sistema più equo** non essendo più necessario, al fine di rimediare a un errore commesso a proprio danno, presentare un'**istanza di rimborso**.

Infatti, secondo l'attuale formulazione dell'[articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998](#), per quanto riguarda le imposte sul reddito e l'Irap, nonché del successivo [articolo 8, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater](#), in materia di Iva, il **termine** per presentare la dichiarazione integrativa a favore coincide con il **termine per l'accertamento**.

Il credito derivante dal **minor debito** o dal **maggiore credito** emergente dal modello integrativo può essere utilizzato in **compensazione**:

- nel modello F24 già dal **giorno successivo** a quello di presentazione dell'integrativa a favore, se la stessa è presentata **entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo** (cd. integrativa a favore **entro l'anno**);
- **solo** per il pagamento di **debiti sorti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della integrativa** a favore, nel caso in cui venga trasmessa **oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo** (cd. integrativa a favore **oltre l'anno**);
- nel modello F24 già dal **giorno successivo** a quello di presentazione dell'integrativa a favore, se la correzione riguarda **errori contabili di competenza**.

I contribuenti che hanno presentato una o più **integrative** del modello Redditi/Unico, Irap o Iva **a favore oltre l'anno** devono compilare, rispettivamente, il **quadro DI**, il **quadro IS – Sezione XVII** o il **quadro VN** della dichiarazione.

E quando **non** si tratti di una correzione di un errore di competenza, come **prima opzione**, il credito emergente dall'integrativa **deve** essere computato a riduzione o in aumento del **saldo** della dichiarazione, a seconda che questa si chiuda a debito o a credito, venendo così dapprima utilizzato in modo **verticale**.

Tale limitazione all'utilizzo, sebbene sia stata indicata come mera **opportunità** da parte dell'Agenzia, e malgrado **non** trovi **riscontro** nel **dato normativo**, rappresenta di fatto un **obbligo** dal momento che nel quadro DI o nell'RN – **riferendosi al modello Redditi** – manca un rigo ove possa essere evidenziata la parte di credito **già utilizzato** in compensazione. Difatti, in

base alle istruzioni dei modelli dichiarativi, il credito indicato in DI va a ridurre o a incrementare l'imposta a debito o l'imposta a credito risultante dalla dichiarazione **direttamente nel quadro RX**.

Solo l'eventuale **eccedenza positiva** risultante dall'RX – nella quale è compreso il credito (o parte di esso) indicato nel quadro DI – può essere utilizzata in **compensazione orizzontale**.

Si veda il seguente **esempio**. Una Srl ha presentato in data 30 aprile 2017 l'**integrativa a favore** del modello Unico 2014, **relativa al 2013**, dalla quale è scaturito:

- un maggior credito “normale” Ires di 10.000 euro;
- un maggior credito Ires di 1.000 euro derivante dalla correzione di un errore contabile, **utilizzato** in compensazione già nel corso del 2017.

Inoltre, per l'anno 2017 la società:

- ha versato un **acconto Ires** per 25.000 euro;
- presenta un **saldo Ires** pari a 30.000 euro.

Il **modello Redditi 2018 SC** va compilato nel modo seguente e, in particolare, nel **rgo RX1** va indicata la differenza tra il **saldo Ires a debito** 2017 (di 5.000 euro) e il **credito** “normale” indicato nel **quadro DI** (di 10.000 euro). La società decide di utilizzare l'eccedenza positiva emergente in **compensazione**.

Il credito derivante dalla correzione dell'errore contabile, invece, va trattato come un'**eccedenza della precedente dichiarazione**.

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2 2003	3 2013	4 1.000,00	5 10.000,00

RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile	30.000 ,00
-----	--	------------

RX1 IRES	Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
	1 ,00	2 5.000 ,00	3 ,00
Credito di cui si chiede il rimborso		Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
4 ,00	5 5.000 ,00	6 ,00	

Master di specializzazione

LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Sanzione proporzionale per l'esportatore abituale privo di plafond

di Marco Peirolo

L'istituto del *plafond* rappresenta una **deroga rispetto all'ordinario sistema dell'Iva**, rispondendo all'esigenza di evitare che determinate categorie di operatori economici, che effettuano un notevole volume di **cessioni all'esportazione**, si trovino gravati da un consistente **credito** d'imposta nei confronti dell'Erario.

Il *plafond*, di cui all'[articolo 8, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), individua il limite quantitativo entro il quale l'**esportatore abituale** può esercitare la facoltà di acquistare ed importare beni e servizi **senza pagamento dell'imposta** (ad eccezione di fabbricati, aree edificabili e beni e servizi per i quali l'Iva è indetraibile). L'**ammontare del plafond** è determinato dalle cessioni all'esportazione o dalle altre operazioni non imponibili ad esse assimilate registrate nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti.

Sul piano funzionale il meccanismo del *plafond* **elimina, pertanto, lo svantaggio economico** derivante dal credito Iva maturato dall'esportatore che fisiologicamente non è possibile ottenere a rimborso in tempi sufficientemente brevi, con conseguente **penalizzazione, sotto il profilo finanziario**, dello stesso soggetto e, più in generale, delle **operazioni di esportazione**.

Qualora la dichiarazione d'intento sia stata rilasciata **in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge**, dell'omesso pagamento del tributo risponde esclusivamente il **cessionario o committente**, al quale è applicabile la sanzione di cui all'[articolo 7, comma 3, D.Lgs. 471/1997 \(dal 100 al 200% dell'imposta\)](#), fermo restando l'obbligo del **pagamento del tributo**.

Si ricorda che la stessa **sanzione proporzionale** è applicabile nell'ipotesi della **mancanza della dichiarazione d'intento**, ma ad essere punito in tal caso è il **cedente o prestatore** che abbia effettuato operazioni in regime di non imponibilità di cui all'[articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#) senza dichiarazione.

L'[articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997](#) prevede, inoltre, l'irrogazione al cedente o prestatore della **sanzione fissa** (da euro 250 a euro 2.000) se ha applicato la non imponibilità prima di avere ricevuto dall'esportatore abituale la dichiarazione d'intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate.

Con la **sentenza n. 15835 del 15.06.2018**, la **Corte di Cassazione** ha respinto la tesi dei giudici d'appello, in base alla quale la sanzione proporzionale prevista in caso di dichiarazione d'intento rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge è da ritenersi non applicabile se l'indebito utilizzo del *plafond* – non doloso, ma causato da un mero errore di

calcolo non finalizzato ad evadere o eludere il prelievo – **non ha arrecato alcun danno erariale** avendo l'esportatore abituale il **diritto ad esercitare la detrazione dell'imposta** che avrebbe dovuto essere applicata in fattura dal proprio fornitore.

L'impostazione della difesa erariale trova fondamento essenzialmente nell'[articolo 19, comma 3, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#), che considera detraibile l'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi **utilizzati per compiere operazioni non imponibili**, quali quelle che concorrono a formare il *plafond*.

La Suprema Corte, nel confermare la pretesa dell'Ufficio, ha rilevato che, nel caso in esame, non si è negata affatto l'esistenza del diritto di detrazione, **escludendo soltanto l'operatività del limite all'esecutività del debito Iva**, correlato alla qualità di esportatore abituale.

Conseguentemente, al fine di giustificare l'inapplicabilità della sanzione, non è pertinente il richiamo all'orientamento della giurisprudenziale unionale in base al quale il **principio di neutralità** dell'Iva esige che la sua detraibilità a monte sia accordata se gli **obblighi sostanziali** sono soddisfatti, anche quando taluni **obblighi formali** siano stati omessi dal soggetto passivo (causa C-183/14, *Salomie e Oltean*).

Ad avviso dei **giudici di legittimità**, tale posizione si riferisce alla **diversa ipotesi** in cui, nonostante la sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto di detrazione, l'Amministrazione finanziaria neghi la detrazione per **mancanza di alcuni presupposti formali** (nella specie, la dichiarazione d'intento presentata in assenza dei requisiti previsti per gli esportatori abituali).

In assenza, pertanto, dello *status* di esportatore abituale dell'operatore, **viene meno anche il limite di esecutività del debito Iva**, proprio per non arrecare danno all'Erario, entrando "in gioco" la previsione del citato terzo comma dell'[articolo 7 D.Lgs. 471/1997](#), nella parte in cui stabilisce che, qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti di legge, dell'omesso pagamento del tributo risponde esclusivamente il cessionario o committente, al quale è applicabile la **sanzione proporzionale (dal 100 al 200% dell'imposta)**, oltre all'obbligo del pagamento del tributo.

Il suddetto trattamento sanzionatorio non è influenzato neppure dallo **stato soggettivo del cessionario o committente**, siccome l'operatività della sospensione d'imposta collegata alla qualifica di esportatore abituale dipende dall'esistenza del *plafond*, **indipendentemente dalla buona fede** del cessionario o committente.

Del pari, sottolineano i giudici, è irrilevante anche il richiamo alla giurisprudenza unionale che vieta l'applicazione di **sanzioni pecuniarie sproporzionate** rispetto alla gravità dell'infrazione, in particolar modo qualora quest'ultima si riferisca ad un **obbligo formale** (causa C-183/14, *cit.*).

Così esposte le motivazioni alla base della pronuncia della Suprema Corte, è da ritenere,

invece, che la sanzione irrogata all'operatore **non sia proporzionata alla gravità dell'infrazione**, almeno nelle situazioni in cui vi sia **assenza di danno erariale**.

Verosimilmente, nell'ottica del legislatore (e del Fisco), il principio unionale della **proporzionalità** è da intendere rispettato avendo riguardo non già alla fase di acquisto/importazione da parte dell'operatore, ma alla fase successiva della cessione. Il timore, in altri termini, è che il bene acquistato senza Iva in assenza dei presupposti sia poi **rivenduto "in nero"**.

Visto che la riforma del **sistema sanzionatorio** non ha attenuato la gravità della **sanzione**, sarebbe pertanto opportuno che sul piano interpretativo fosse quanto meno riconosciuta un'**esimente** all'operatore in grado di dimostrare che, a valle, non ha **né evaso l'imposta, né partecipato ad una frode "a carosello"**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

The graphic features a blue header bar with the text "Master di specializzazione". Below it, the main title "IVA NAZIONALE ED ESTERA" is displayed in large, bold, blue capital letters. Underneath the title, a smaller blue link reads "Scopri le sedi in programmazione >". The background of the banner is white with abstract blue geometric shapes.

PATRIMONIO E TRUST

Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – II° parte

di Sergio Pellegrino

Nel [contributo pubblicato ieri](#) abbiamo evidenziato come, quando si parla di ***trust***, “resistano” ancora molti luoghi comuni e pregiudizi.

Il **primo**, fondamentale da superare perché evidentemente **pregiudica qualsiasi ulteriore ragionamento**, è quello relativo alla **legittimità del *trust*** e alla sua **riconoscibilità da parte del nostro ordinamento**, che in passato qualcuno ha negato.

Recentemente non vi sono state pronunce giurisprudenziali in tal senso, ma **soltanto tre anni fa** il **Tribunale di Udine** (in composizione monocratica) nella [sentenza n. 12875 del 28.02.2015](#) aveva negato la riconoscibilità del ***trust interno***, sostenendo che “*Nonostante la rilevata autorevolezza e la crescente diffusione dell’orientamento prevalente, questo giudice ritiene di aderire alla tesi minoritaria secondo cui lo scopo della Convenzione dell’Aja (e quindi anche della legge di ratifica) è solo quello di permettere ai trust costituiti nei paesi di common law di operare anche nei sistemi di civil law*”.

Il giudice **non era quindi entrato nel merito della controversia**, che immancabilmente aveva ad oggetto una contesa ereditaria, ritenendo la questione **risolta a priori, non essendo quel *trust interno ammissibile nel nostro ordinamento*** (e quindi di fatto non esistendo da un punto di vista giuridico).

La posizione, va rimarcato, era, per stessa ammissione del giudice, **assolutamente minoritaria** e riscontrabile in pochissimi precedenti, ma, se c’era bisogno di una conferma in senso contrario, la questione della **legittimità del *trust*** è stata comunque definitivamente “smarcata” con la recente [sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione n. 9637 del 19.04.2018](#).

Nella pronuncia in questione viene affermato che “*La Corte di merito ... ha poi aggiunto che il trust, non essendo un contratto tipico, deve essere valutato, ai sensi dell’articolo 1322 cod. civ., al fine di stabilire se corrisponda o meno ad una finalità meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico interno. Tale ulteriore rilievo è errato, perché ... la valutazione (astratta) della meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore. La legge 16 ottobre 1989, n. 364 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985), infatti, riconoscendo piena validità alla citata Convenzione dell’Aja ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, l’istituto in oggetto, per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda al giudizio previsto dal citato articolo 1322 cod. civ. ...*”.

Secondo la visione proposta dalla Suprema Corte, il *trust interno* **non solo è perfettamente legittimo**, ma esso ha trovato piena “*cittadinanza nel nostro ordinamento*”, tant’è che, per sceglierlo, non occorre dimostrarne la “residualità”, ossia l’impossibilità di raggiungere lo stesso risultato con gli istituti “tipici” del nostro diritto, come alcuni sostenevano: la valutazione della **meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore**, e non compete quindi al giudice. Il trust è di fatto divenuto anch’esso un istituto “tipico”, con pari dignità rispetto agli altri.

Va detto che era stato in ogni caso già il **legislatore** a risolvere il **dubbio alla radice**, per chi ancora l’avesse avuto, con la **L. 112/2016 sul dopo di noi** che, pur fra molti difetti, ha l’inevitabile merito di aver consacrato il *trust* come **strumento giuridico “irrinunciabile”** (e quindi **evidentemente legittimo**), peraltro in un ambito così rilevante quale quello della **tutela dei soggetti affetti da grave disabilità**.

Il tema della **legittimità del trust interno** e della **sua riconoscibilità da parte del nostro ordinamento** non può quindi essere più messo in discussione da alcuno e deve essere dunque definitivamente “archiviato”.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Art bonus

di **EVOLUTION**

L'Art Bonus è un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura e spettacolo, introdotto dal D.L. 83/2014, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le nuove regole di applicazione dell'art bonus.

L'art bonus è un credito pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate sia da persone fisiche che giuridiche per:

- la **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**, anche se destinate ai soggetti **concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi**;
- il sostegno degli **istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica** (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42,) delle **fondazioni lirico-sinfoniche**, dei **teatri di tradizione** (inclusi nel beneficio dalla Legge di Stabilità 2015, cioè dall'[articolo 1 c. 11 L. 190/2014](#)), delle **istituzioni concertistico-orchestrali**, dei **teatri nazionali**, dei **teatri di rilevante interesse culturale**, dei **festival**, delle **imprese** e dei **centri di produzione teatrale e di danza**, nonché dei **circuiti di distribuzione**;
- la **realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti**, di **enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo**.

L'Art Bonus nasce come agevolazione temporanea, ma la Legge di Stabilità 2016 ([articolo 1 c. 319 L. 208/2015](#)) l'ha reso permanente.

Infine, con il cosiddetto Codice dello spettacolo (L. 175/2017) tra i soggetti beneficiari delle

erogazioni vengono inclusi anche ai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).

L'art bonus, o credito di imposta per la cultura, è riconosciuto a **tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste** dal D.L. 83/2014 e successive modifiche, **indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica**. L'accesso al beneficio fiscale devono essere rivolte a:

- Enti pubblici;
- Concessionari o affidatari di beni culturali pubblici;
- Soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).

L'articolo 1 comma 1 D.L. 83/2014 dispone che: “*per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate*”.

A seguito delle novità introdotte dall'[**articolo 1 comma 318 L. 208/2015**](#) l'**art bonus** diventa **permanente** nella **misura del 65%** dell'erogazione eseguita, che però non può superare certi limiti reddituali.

Sul punto, l'[**articolo 1 comma 2 D.L. 83/2014**](#) prevede, infatti, un tetto massimo per beneficiare del credito d'imposta in commento differente in base alla natura del contribuente, cioè:

- **15% del reddito imponibile** per le **persone fisiche ed enti** che **non svolgono attività commerciale**;
- **5% dei ricavi** per **i titolari di reddito d'impresa**.

Il credito d'imposta determinato con i modalità ed i limiti sopra evidenziati, per essere utilizzato dovrà essere ripartito **in 3 quote annuali di pari importo** (tre periodi d'imposta di utilizzo del credito per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare) e potrà essere utilizzato in modo diverso in base alla natura del soggetto erogante il denaro.



The image features the Euroconference Evolution logo on the left, which includes a stylized 'EC' monogram and the word 'EVOLUTION' above 'Euroconference'. The background is a blurred graphic of a network or grid. On the right side, there is a dark grey horizontal bar containing the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'.

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >